

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
ART. 82 D.Lgs n. 36/2023

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ - ANNO 2023

PARTE I - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione della manutenzione straordinaria della viabilità comunale per l'anno 2023.
2. Responsabile Unico del Progetto per l'appalto in oggetto è l'Ing. Andrea Curella.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Sono ricomprese nell'oggetto dell'appalto le seguenti lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa (ex. articolo 53 Legge 6 novembre 2012, n. 190):
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo, IVA esclusa, dei lavori posti a base dell'affidamento è il seguente:

	a) Importo dei lavori soggetto a ribasso	b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	c) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	TOTALE
A corpo totale	-	-	-	-
A misura totale	€ 509.842,90	€ 12.013,14	€ 83.200,96	€ 605.057,00
TOTALE	€ 509.842,90	€ 12.013,14	€ 83.200,96	€ 605.057,00

2. L'incidenza **della manodopera** relativa a ciascuna voce di prezzo è indicata nell'Elenco prezzi unitari.
3. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, il CCNL utilizzato per il calcolo della manodopera relativa al presente appalto è il Contratto Nazionale Edili applicato per la Provincia di Ferrara. E' comunque fatta salva la facoltà per l'operatore economico di indicare in sede di offerta un diverso CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele.
4. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, così come ricavato dalla compilazione della lista delle categorie di lavoro previste per l'esecuzione dell'appalto, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti alla colonna b) e dei

costi della manodopera indicati nella colonna c), non soggetti a ribasso. Resta ferma, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “a misura” in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato.

3. **OFFERTA A PREZZI UNITARI:** I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite o fornite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. I lavori sono classificati nella seguente categoria:

Categoria:	OG 3	Classifica III	€ 605.057,00
------------	------	----------------	--------------

2. E' ammesso il subappalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'articolo 42 del presente Capitolato.

Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

1. I lavori saranno aggiudicati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023.

2. La Commissione giudicatrice valuterà le offerte ammesse sulla base degli elementi di valutazione indicati nella Lettera di invito.

PARTE II - NORME GENERALI

Art. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E NORMATIVA APPLICABILE

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di contraddittorietà o contrasto tra la documentazione di gara (Lettera di invito) e quella di progetto, prevale la documentazione di gara per quanto riguarda la disciplina della procedura di gara, mentre prevale la documentazione di progetto per quanto riguarda il contenuto del contratto e la sua esecuzione.

3. Per l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato, nonché per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara o di progetto, si fa esplicito rinvio:

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, e in particolare ai principi di cui alla Parte I, Libro I, Titolo I, e relativi allegati,
- alla legge 7 agosto 1990, n. 241 per quanto concerne le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti,

- alle disposizioni del codice civile per quanto riguarda la stipula del contratto e la fase di esecuzione.

4. Saranno contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare:

- tutte le leggi e i regolamenti relativi all'assunzione di manodopera, al suo trattamento economico, alla prevenzione degli infortuni, etc. in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, anche se non espressamente menzionate;
- tutte le normative vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori che possano interessare l'esecuzione degli stessi, anche se non espressamente menzionate;
- tutte le normative tecniche specifiche vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, anche se non espressamente menzionate.

Art. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Il Capitolato speciale d'appalto, il Computo Metrico Estimativo e l'offerta dell'aggiudicatario, costituiranno parte integrante del contratto.

2. Faranno, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, benché non materialmente allegati:

- tutti gli elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo di cui all'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, compresi i Capitolati tecnici, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e il Cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'Allegato 15 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, prima della consegna dei lavori e senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore dei lavori, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - DOMICILIO - COMUNICAZIONI - NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE

1. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto d'appalto verranno effettuate in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale di cui all'art. 22 del D.lgs 36/2023 e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale (PEC) risultante dal registro delle imprese.

2. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato [specificare eventuali caratteristiche che il tecnico deve possedere]. In caso di RTI o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è conferito mediante delega rilasciata da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode dei medesimi nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del Direttore di cantiere deve essere tempestivamente comunicata e accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati tecnici e grafici di progetto.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano l'art. 114 e l'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, oltre al Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.

Art. 11 - VALUTA

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, sono indicati in Euro.

PARTE III - DURATA DEI LAVORI

Art. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023.

2. [ALLEGATO II.14] Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 2 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

4. [ALLEGATO II.14 art. 3 commi 4 e 5] Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. E' facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nel caso in cui il ritardo sia inferiore alla metà del termine utile contrattuale o comunque a sei mesi complessivi.

Art. 13 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare complessivamente tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 naturali consecutivi decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna o dalla data di cui al precedente articolo 12 comma 2.

2. In relazione alla particolare esigenza rappresentata dalla 13esima Tappa del Giro d'Italia, è fissata una scadenza intermedia pari a 27 (ventisette) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna o dalla data di cui al precedente articolo 12 comma 2, e comunque entro e non oltre la data del 6 aprile 2024, per completare gli interventi denominati "Via Ponte Reno", "Via I Maggio" e "Via Ferrarese (tratto 1)" e meglio individuati nell'elaborato di progetto "13_CRO_Cronoprogramma";

3. Fuori dai casi di cui al successivo articolo 14, il termine può essere sospeso, a discrezione della

Direzione dei Lavori, e rimanere sospeso per il tempo stabilito dalla Direzione dei Lavori stessa, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori, fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.

4. Nel calcolo del termine per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. In particolare, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale che deve essere inoltrato al RUP entro 5 giorni.

3. ***La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Tra queste rientra il caso particolare rappresentato dalla 13esima Tappa del Giro d'Italia, il quale può essere annoverato tra i cosiddetti "Eventi a rilevante impatto locale" per la rilevante notorietà a carattere nazionale e per il presumibile eccezionale afflusso di persone e mezzi.***

4. Sono sicuramente circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Nel caso di sospensione totale o parziale del servizio, disposta dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi degli articoli 121, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'allegato II.14.

6. L'Appaltatore, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori.

7. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di esecuzione delle opere, devono pervenire al Responsabile Unico del Progetto entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile Unico del Progetto non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

8. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile Unico del Progetto o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o in presenza di motivazioni non riconosciute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

Art. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto, imputabile all'Appaltatore, del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto di cui all'articolo 12, comma 2 del presente Capitolato;
- b) nella ripresa dei lavori successiva a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

3. In particolare modo, il ritardo nella scadenza intermedia di cui all'art. 13 del presente Capitolato comporta l'applicazione della penale nella stessa misura percentuale di cui al comma 1.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.
5. La penale di cui al comma 2, lettere b) e d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 45 in materia di risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Deve, altresì, essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine, non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi in questi casi ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante stesso;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e

dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato;

f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati, a meno che l'Appaltatore non le abbia tempestivamente e per iscritto denunciate alla Stazione Appaltante;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

PARTE IV - PAGAMENTI

Art. 18 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC e DURC di congruità. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

2. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 19 comma 6 del D. Lgs n. 36/2023 e all'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna:
 - a riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) attribuiti ai lavori sulle fatture emesse;
 - a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore e il nominativo delle persone delegate a operare sul conto;
 - a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG e il codice CUP sulle fatture emesse nei propri confronti;
 - a effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
 - qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è prevista la anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 193/2022.
2. Trattandosi di norma a tutela dell'Appaltatore, quest'ultimo ha la facoltà di rinunciarvi con comunicazione espressa e motivata, inviata alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto (ad esempio, qualora il vantaggio dato dall'anticipazione venga sostanzialmente annullato in relazione ai costi di stipula della fidejussione di garanzia e/o il cronoprogramma preveda tempi molto ristretti per l'esecuzione della quota coperta dall'anticipazione).
3. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici. La compensazione dell'anticipazione viene eseguita progressivamente per i primi 2 stati di avanzamento nella seguente misura:
 - 1 ° stato di avanzamento pari al 50% dell'importo contrattuale
 - 2 ° stato di avanzamento pari al 100% dell'importo contrattuale
4. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 32 e 33, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro 200.000,00.
2. I pagamenti saranno eseguiti previa verifica positiva del DURC.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP entro

sette giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

Art. 22 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Progetto. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Progetto formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Approvato il Certificato di regolare esecuzione, il RUP emette entro 7 giorni il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo e l'Appaltatore può emettere fattura, che è pagata entro i successivi 30 giorni.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 21, comma 3 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati [di pagamento] o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per 60 giorni ulteriori rispetto al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

PARTE V - GARANZIE

Art. 24 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto o della consegna in via d'urgenza dei lavori, una garanzia definitiva con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 193/2022.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 5 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. Emesso il Certificato di regolare esecuzione o, comunque, allo scadere dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali.
4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata

incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. E' facoltà dell'appaltatore richiedere prima della stipulazione del contratto la sostituzione della garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi ai sensi del comma 4 art. 117 del Codice.

7. La Stazione Appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori.

8. Le ritenute di cui al comma 6 sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 25 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi art. 117 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 all'importo della cauzione definitiva sono applicabili le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o di consorzio ordinario di concorrenti, le riduzioni sono accordate qualora i requisiti richiesti per l'ottenimento delle riduzioni siano posseduti da tutti i componenti del raggruppamento.

Art. 26 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 7 giorni prima della consegna dei lavori o in sede di stipula, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1655 c.c.;

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice

Civile, e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i Coordinatori per la sicurezza e i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

PARTE VI - MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO D'ESECUZIONE

Art. 27 - REVISIONE PREZZI

1. Si applica l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 .

2. Il prezziario vigente nella Regione Emilia-Romagna al momento dell'approvazione del presente progetto è stato approvato con D.G.R. n° 462 27-03-2023 anno 2023. Le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dovute all'approvazione di nuovi prezziari successivamente alla presentazione dell'offerta, saranno valutate solo qualora determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opereranno nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, solo in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Le clausole del presente articolo sono sostituite o modificate automaticamente per effetto di norme di legge aventi carattere cogente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Operatore Economico, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art. 68 commi 17, all'art. 119 e dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023; ogni atto contrario è nullo.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni previste dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e art. 6 all. II.14 del Codice.

Art. 29 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023**, il contratto potrà essere modificato nei seguenti casi:

- revisione prezzi, di cui all'articolo 26.

2. In corso di esecuzione, inoltre, la Stazione Appaltante potrà:

- ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lett. b)**, disporre modifiche al contratto, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, per lavori supplementari che si rendano necessari, non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti indicati nella norma.
- ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lett. c)**, disporre varianti in corso d'opera, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla suddetta norma.
- ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lett. d)**, disporre modifiche a seguito della sostituzione dell'aggiudicatario con un nuovo contraente quando ricorrono le circostanze previste dalla stessa normativa.
- ai sensi dell'**art. 120, comma 3** , disporre modifiche al contratto qualora le modifiche siano contenute entro le soglie fissate all'art. 14 del D.lgs 36/2023 ed entro il 15% del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato

sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche

3. Qualora si rendano necessarie modifiche considerate sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 7 del D. Lgs n. 36/2023 oppure modifiche che eccedano i limiti di importo sopra specificati, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, riconoscendo all'Appaltatore unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 30 - RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, nonché estranee alla normale alea, tali da alterare significativamente l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente accettato il rischio, ha diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede e al solo scopo di ripristinare l'originario equilibrio economico ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023.
2. In ogni caso la rinegoziazione incontra i seguenti limiti:
 - è ammessa nei limiti dello stanziamento di bilancio originario, e in particolare nelle somme a disposizione per imprevisti, accantonamenti e per economie da ribasso d'asta;
 - non può comportare una alterazione dell'equilibrio contrattuale originario o una lesione del principio di concorrenza;
 - nei casi rientranti negli articoli 26 e 28 del presente Capitolato (artt. 60 e 120 del D.Lgs 36/2023) non possono essere utilizzate modalità di rinegoziazione diverse da quelle ivi previste.

Art. 31 - PREZZI APPLICABILI A EVENTUALI NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del presente Capitolato.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore. Del contraddittorio viene redatto apposito verbale che deve essere approvato dal RUP.

Art. 32 - LAVORI A MISURA

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 28 del presente Capitolato e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante formazione di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 30, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Art. 33 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata, per i materiali, secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore stesso, al netto del ribasso d'asta, per la manodopera, i trasporti e i noli, secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementate di spese generali e utili e con l'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), per l'eventuale parte

eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 34 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

PARTE VII - SICUREZZA

Art. 35 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. Il presente appalto rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. La Stazione Appaltante ha adempiuto agli obblighi previsti, nominando le figure previste da tale normativa. Forma, quindi, parte integrante del progetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore in fase di Progettazione.

Art. 36 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 37 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 38 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 26, comma 1, lett. b) e 96 del D.Lgs. n. 81/2008, contiene le notizie di cui all'art. 28 dello stesso decreto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 37, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 39 - RAPPORTI CON IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SANZIONI

1. L'Appaltatore dovrà nominare un referente permanente in cantiere al quale il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione, possa impartire disposizioni, indicazioni e suggerimenti e che abbia il potere e le capacità di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa citata.
2. la Stazione Appaltante potrà decidere la sospensione dei lavori, l'allontanamento di imprese o dei lavoratori autonomi presenti in cantiere, ovvero la risoluzione del contratto in caso di gravi e ripetute inosservanze della normativa di sicurezza, segnalate dal Coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008. L'eventuale risoluzione del contratto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, comporterà l'incameramento da parte della Stazione Appaltante della cauzione definitiva, presentata nei termini e nei modi di cui alla vigente normativa. la Stazione Appaltante si riserva inoltre di richiedere ulteriori e maggiori risarcimenti danni quando la sospensione dei lavori comporti allo stesso danni superiori all'importo garantito dalla cauzione definitiva.
3. Nella valutazione dei danni, si considereranno tutti i costi diretti e indiretti sostenuti o da sostenere dalla Stazione Appaltante a causa della risoluzione del contratto, con particolare riferimento a:
 - costi amministrativi per la risoluzione del contratto;
 - costi per la rielaborazione del progetto;
 - costi per l'espletamento delle procedure necessarie allo svolgimento della nuova gara di appalto;
 - costi che dovranno essere sostenuti per il mancato godimento nei termini previsti del bene da realizzare.
4. Il Coordinatore per l'Esecuzione potrà sospendere i lavori o le singole lavorazioni ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f) del più volte citato decreto quando si verificano condizioni di pericolo grave e imminente. L'Appaltatore dovrà immediatamente dar corso all'ordine impartito dal Coordinatore. Il Coordinatore potrà impartire l'ordine di sospensione anche solo in modo verbale, ovvero trascrivendolo nel verbale di visita che verrà redatto a ogni sopralluogo. Le ordinanze di sospensione verranno inviate, a cura del Coordinatore, anche alla Stazione Appaltante e alla Direzione dei Lavori.

5. Le lavorazioni interrotte potranno riprendere solo a seguito dell'invio, a mezzo PEC, da parte dall'Appaltatore, di una comunicazione scritta al Coordinatore e, per conoscenza, alla Stazione Appaltante e alla Direzione dei Lavori, nella quale si dichiara il superamento delle problematiche emerse e dopo la verifica effettuata personalmente dal Coordinatore.

6. Si precisa, inoltre, che sospensioni dei lavori decise dal Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del citato comma 1, lett. f) dell'art. 92 ovvero decise dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma e) dello stesso articolo non potranno essere adottate dall'Appaltatore a motivo di richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori prevista nel presente Capitolato.

Art. 40 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII del medesimo decreto.

2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive europee, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente, prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, su richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

PARTE VIII - SUBAPPALTO

Art. 41 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. Art. 119 comma 1, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

3. Costituisce subappalto, ed è soggetta ad autorizzazione, l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

4. E' considerato, comunque, subappalto, ed è parimenti soggetto ad autorizzazione, qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

5. E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti speciali

richiesti.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo che il subappaltatore chieda all'atto dell'autorizzazione del subappalto di essere pagato direttamente dalla Stazione Appaltante.
7. Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dell'art. 119 commi 8 e 11 e dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023. Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.
8. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. n. 646/1982.
9. Al di fuori dei casi di cui ai commi 5 e 6, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti stipulati al fine dell'esecuzione dell'appalto, nonché eventuali modifiche agli stessi.

Art. 42 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Si applica il combinato disposto dell'art. 119 commi 8 e 11 e dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica. [vedere Legge di bilancio 2018, commi 909 - 917 - 928]

Art. 43 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro; in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) l'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a esso segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesimo comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 11 comma 6, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

PARTE IX - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 44 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, si applica l'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 e la normativa vigente per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale avvia la procedura prevista dall'art. 122 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 15, comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 45 - RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolate ai sensi dell'art. 123 e all. II.14 suddetto.
2. Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prenderà in consegna le opere e ne verificherà la regolarità.

Art. 46 - PROCEDURA DI INTERPELLO

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 124 del D.Lgs n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante procede mediante interpello progressivo dei soggetti in graduatoria e affida ...alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, trova applicazione il comma 17 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 47 - CONTROVERSIE

1. Si applica quanto disposto dagli artt. 210 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Per tutte le controversie tra Stazione Appaltante e Appaltatore, sia durante l'esecuzione del contratto sia dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
3. In ogni caso, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione dei lavori per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

PARTE X - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 48 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. t) dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, al termine dei lavori e in seguito a comunicazione a mezzo PEC dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori procede, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

Art. 49 - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile Unico del Progetto non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 116 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 50 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Progetto, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna anticipatamente le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione, guardiana e responsabilità verso terzi fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

PARTE XI - ONERI E OBBLIGHI

Art. 51 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE [verificare la pertinenza]

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato speciale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per la sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori stesso tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 c.c.;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi adeguatamente protetti, recinzione in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla Direzione dei Lavori stessa su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato speciale d'appalto – Parte Tecnica;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale delle costruzioni provvisorie per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questa sia prevista specificatamente dal Capitolato speciale d'appalto o sia richiesta dalla Direzione dei Lavori per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali a uso ufficio del personale della Direzione dei Lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e di riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale d'appalto – Parte Tecnica o precisato da parte della Direzione dei Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- t) l'Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti a osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel D.P.R. n. 62/2013, integrato dal vigente Codice di comportamento dei

dipendenti della Stazione Appaltante;

u) è a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;

v) l'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno n. 1 esemplare adeguatamente illuminato del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresi i riferimenti delle imprese subappaltatrici. La Direzione dei Lavori, insieme alla Stazione Appaltante, fornirà i dati necessari e dovrà, altresì, provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, pubblici e privati, diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, Hera, privati, Città Metropolitana, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 52 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
- le annotazioni e controdeduzioni dell'Appaltatore,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione dei Lavori su supporto cartografico o informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e, comunque, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle posizioni inizialmente consegnate dalla Direzione dei Lavori stessa.

3. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori.

Art. 53 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere se riutilizzabili a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni, frammenti e ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione nonché per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili si applica l'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000.

Art. 54 - DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI SULL'ADOZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE PROGETTUALI

1. I documenti di progetto nel loro insieme compongono le prescrizioni che l'Appaltatore è obbligato a osservare per l'esecuzione delle opere e sono parte integrante della documentazione grafica e dei particolari costruttivi. In caso di discordanza tra i vari elaborati, l'Appaltatore è tenuto a informare e chiedere precisazioni alla Direzione dei Lavori, la quale potrà sempre decidere in senso più favorevole alla Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

2. Quando le dimensioni, la forma o il peso di un materiale o manufatto siano fissati con le parole "usuali, ordinari, comuni, in commercio" o equivalenti, si dovrà intendere sempre che la determinazione di queste dimensioni, forme o pesi sarà fatta dall'Appaltatore previa approvazione della Direzione dei Lavori, purché fra quelle reperibili in commercio.

3. L'eventuale indicazione di un prodotto nei documenti suddetti non è da intendersi vincolante per l'Appaltatore, mentre sono da intendersi tassative le caratteristiche e le prestazioni di riferimento del prodotto stesso.

4. Ulteriori indicazioni in corso d'opera potranno essere fornite dalla Direzione dei Lavori, anche tramite disegni di particolari costruttivi al fine di esplicitare elementi desumibili dalla lettura coordinata dei documenti allegati al contratto, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

5. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Art. 55 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) tutte le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti a Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

3. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna dei lavori alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinassero aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000.

5. A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

6. Il contratto di cui al presente Capitolato è soggetto all'Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), la cui misura è determinata per legge; tutti gli importi indicati nel presente Capitolato si intendono I.V.A.

esclusa.